

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo alla GARA SOPRA SOGLIA CON PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TRIBUNE TELESCOPICHE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA DENOMINATA "CVADOME" – CUP C54J26000550004.

La stazione appaltante comune di SAINT VINCENT e l'operatore economico
....., con sede legale in, via
..... n..... codice fiscale/P.IVA
....., rappresentata da

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, come aggiornato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, contenente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ulteriormente aggiornato nel 2018 approvato con delibera numero 1074 del 21/11/2018;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022 emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e approvato in via definitiva con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024 del Ministero dell'Istruzione, adottato con decreto ministeriale del 26 maggio 2022, n. 127;

VISTO il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, adottato con decreto ministeriale n. 60 del 31 marzo 2023;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) per le Istituzioni scolastiche della Sardegna 2024/2026, adottato con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito prot. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000016.31-01-2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 "*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 recante "*Regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*";

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e le Finanze del 30 giugno 2022, n. 132 "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*"; - il "*Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione*" adottato con decreto del Ministro dell'istruzione n. 105 del 26 aprile 2022,

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 105 del 26 aprile 2022, concernente il regolamento recante il "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell'Istruzione*";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici banditi dalla stazione appaltante.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico e allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 (Obblighi dell'operatore economico)

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Articolo 3 (obblighi della stazione appaltante)

La stazione appaltante:

- conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'istruzione;
- avvia un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
- formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'operatore economico, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

2. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora lo ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 5 (Durata)

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6 (Sottoscrizione)

1. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

2. La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

Articolo 7 (Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.



Luogo e data

Per l'operatore economico (legale
rappresentante)

Per la stazione appaltante
(legale rappresentante)